

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELLA CSEA PER IL LOTTO n. ... (in alternativa  
"Lotto n. 1", ovvero "Lotto n. 2")**

tra

La CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (di seguito CSEA o Ente), con sede in Roma, in Largo Augusto Imperatore, n. 32 – codice fiscale n. 80198650584 - nella persona del legale rappresentante, Presidente XXX, nato a XXX, il XXX, domiciliato per la carica a Roma, Largo Augusto Imperatore, n. 32

e

la XXXX (di seguito Istituto Cassiere/Cassiere), con sede legale e Direzione Generale XXXX - Capitale Sociale Euro XXXX - interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n. XXXX, XXX – Codice Gruppo n. XXXX – iscritta al Registro delle Imprese di XXXX, iscr. CCIAA di XXXX n. XXXX, rappresentata nel presente atto dal Sig. XXXX, nato a XXXX il XXXX, convengono e stipulano quanto segue.

**Articolo 1**

**Oggetto della Convenzione**

- 1.1 La presente Convenzione disciplina il servizio di cassa della CSEA per il Lotto n° X (specificare, in alternativa "Lotto n. 1", ovvero "Lotto n. 2") come previsto dall'articolo 3 del Disciplinare di gara. L'Istituto aggiudicatario assume l'incarico di Cassiere per i conti appartenenti al Lotto n° X (specificare, in alternativa "Lotto n. 1", ovvero "Lotto n. 2") e provvede a tutti gli oneri previsti dalle leggi e dalla presente Convenzione nonché dalla documentazione di gara, assumendosene le relative responsabilità.
- 1.2 Nello svolgimento del servizio in oggetto devono, in particolare, essere osservate:
- le disposizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA e di ogni ulteriore regolamento dell'Ente in quanto compatibili con il servizio oggetto della presente convenzione;
  - i principi contabili nazionali dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità);
  - il decreto legislativo 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni, correntemente chiamato Testo Unico Bancario (TUB);
  - il decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni, correntemente chiamato Testo Unico della Finanza (TUF) ove applicabile;
  - tutte le altre norme significative in materia di organizzazione, competenze e operatività dettate dalla Banca d'Italia e delle altre autorità di vigilanza contenute nella legge 262/2005 "legge sulla tutela del risparmio".

## **Articolo 2**

### **Affidamento del servizio**

- 2.1 La CSEA affida all'Istituto Cassiere il proprio servizio di cassa riferibile ai conti correnti afferenti al Lotto X (specificare, in alternativa "Lotto n. 1", ovvero "Lotto n. 2") del Bando di gara XXXX e tutte le attività principali ed accessorie a tale servizio connesse. La CSEA si riserva, altresì, il diritto di integrare la Convenzione con altre prestazioni ed attività che nel corso dell'esecuzione del servizio regolamentato si dovessero manifestare come necessarie, in ragione di particolari esigenze, anche in relazione ad intervenute modifiche normative nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia e, in particolare dal D.Lgs. n. 36/2023(Codice dei Contratti Pubblici - di seguito: Codice). L'accensione di nuovi rapporti di conti correnti che nel corso della durata dell'affidamento dovessero essere richiesti all'Istituto Cassiere saranno assoggettati alla presente Convenzione.
- 2.2 Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti, alle modalità di espletamento del servizio potranno essere apportati i perfezionamenti organizzativi, metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento, comunque mai peggiorativi per la CSEA.

## **Articolo 3**

### **Servizio**

- 3.1 La CSEA dà mandato all'Istituto Cassiere di incassare ed erogare tutte le somme spettanti all'Ente a qualsiasi titolo e causa, con riferimento al lotto di gara aggiudicato, demandando all'Istituto Cassiere medesimo il potere di rilasciare quietanza liberatoria, nonché l'esercizio di tutte le attività, anche di natura informatica ed elettronica, inerenti ed accessorie alla riscossione, al versamento ed al riscontro di competenza del Cassiere.
- 3.2 L'Istituto Cassiere garantisce al termine dell'affidamento, il trasferimento delle giacenze per conto entro 2 (due) giorni lavorativi dall'ordine di trasferimento ordinato dalla CSEA. Alla chiusura di tutti i rapporti di conto corrente tutte le operazioni d'incasso dovranno essere rifiutate dall'Istituto Cassiere.
- 3.3 In ogni caso gli Aggiudicatari di entrambi i lotti si impegnano a garantire l'operatività e la continuità del servizio a favore di CSEA fino al completo subentro di eventuali nuovi Aggiudicatari, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni al fine di assicurare ed agevolare il passaggio di consegne nei confronti dei nuovi Aggiudicatari, secondo modalità definite da CSEA. All'eventuale periodo di subentro saranno applicate da CSEA le condizioni più favorevoli per gli Aggiudicatari uscenti, fra quelle oggetto della gara cui afferisce la presente Convenzione e quelle che dovessero scaturire in esito alla nuova procedura di selezione per l'individuazione dei successivi Aggiudicatari.

## **Articolo 4**

### **Documentazione amministrativa e comunicazioni**

4.1 L'Istituto Cassiere assicura, in via prioritaria, le attività di comunicazione, reportistica e riscontro attraverso modalità informatiche e fornisce alla CSEA un servizio software "*home banking*" abilitato alle funzioni interattive di gestione dei conti. In considerazione della numerosità delle operazioni che interessano i pagamenti e le relative autorizzazioni, sono richieste personalizzazioni e nuove funzionalità atte a semplificare l'operatività sul portale di "*home banking*".

Tra queste si includono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la possibilità di autorizzazione massiva di almeno 100 mandati;
- estrazione movimentazioni e saldi conto.

4.2 L'Istituto Cassiere fornisce, altresì, un servizio gratuito di ritiro e di consegna, da effettuare in giornata, presso la sede istituzionale di CSEA in Roma, in relazione sia alla documentazione amministrativa (per entrambi i lotti) sia ai valori, assegni e contanti, (per il solo lotto n.2).

4.3 Alla fine di ogni mese, l'Istituto Cassiere provvede alla certificazione del saldo e, con ricorrenza trimestrale, fornisce un estratto conto per valuta in formato elettronico Excel, XML o CSV. Gli estratti conto relativi al quarto trimestre solare evidenziano la liquidazione degli interessi lordi e l'importo della ritenuta alla fonte sugli stessi. Ulteriormente, su richiesta della CSEA l'Istituto Cassiere fornisce l'estratto conto dei conti correnti, nei medesimi formati sopra citati, ad una certa data, in formato cartaceo e/o elettronico. L'estratto conto conterrà tutti i saldi ed i movimenti intercorsi fin dalla loro apertura o dalla data richiesta.

La certificazione annuale dei saldi dovrà essere prodotta entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **Articolo 5**

### **Flussi informativi**

5.1. L'Istituto Cassiere garantisce lo scambio informativo di flussi dati (richieste ed esiti), tramite sistema telematico protetto, recependo le specifiche indicate da CSEA. L'Istituto Cassiere garantisce la piena compatibilità presente e futura dei propri sistemi informatici dedicati alla gestione del servizio di cassa, con quelli che la CSEA utilizza o potrà utilizzare, al fine di poter ricevere o trasmettere, con procedure informatizzate, quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività amministrative contabili e di bilancio. CSEA ha adottato modalità di interconnessione con gli istituti cassieri tramite standard SEPA (e suoi adattamenti) e tramite standard CBI. Qualora l'Istituto Cassiere lo valuti opportuno potrà emulare questi standard nelle comunicazioni elettroniche verso CSEA, mantenendo quindi inalterato verso questa le modalità di interazione del flusso comunicativo.

5.2 L'Istituto Cassiere trasmette alla CSEA un flusso informativo, contenente il dettaglio di tutti i movimenti bancari in entrata e in uscita, secondo lo standard bancario CBI o soluzione informatica che rispetti, comunque, le modalità di interconnessione adottate di volta in volta da CSEA. L'istituto Cassiere, inoltre, garantisce l'invio giornaliero e tempestivo del flusso informativo il giorno solare successivo alla movimentazione avvenuta. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si faccia riferimento all'Allegato 1 (**CCO-CSEA.zip**). Il flusso deve essere trasmesso mediante sistema telematico protetto con frequenza di aggiornamento giornaliera (unico file CCO, inclusivo delle peculiarità adottate da CSEA ed unico per tutti i conti correnti) e mensile (file CCE, anch'esso inclusivo delle peculiarità adottate da CSEA ed unico per tutti i conti correnti). Nel flusso descritto devono essere gestite anche informazioni specifiche per la riconciliazione delle pratiche di incasso e pagamento con i movimenti bancari (cfr. identificativo univoco di versamento/pagamento, meglio descritto all'articolo 9.2).

Per ciascun movimento, nel caso di:

- omissione completa imputabile all'istituto cassiere;
- omissione parziale (che porti ad una mancata/erronea riconciliazione) imputabile al cassiere;
- ogni ulteriore causa che comunque porti ad una mancata riconciliazione riconducibile alla gestione del servizio da parte del cassiere;

la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento) per ciascun errore contestato per ciascun giorno lavorativo dal momento della segnalazione di CSEA stessa.

Si ribadisce che il flusso RH giornaliero deve essere unico e contiene le informazioni di tutti i conti correnti gestiti, sempre nel rispetto delle specifiche CBI allegate.

CSEA si riserva la facoltà di richiedere la rigenerazione e la riproposizione da parte dell'Istituto Cassiere di uno o più flussi RH anche già inviati in precedenza. La CSEA si riserva inoltre anche la facoltà di indicare i soli movimenti bancari da includere in uno specifico flusso RH.

Quanto sopra si riferisce ai processi e flussi CSEA in essere ed ai processi ed ai flussi futuri che saranno condivisi con l'Istituto Cassiere.

5.3 La CSEA interagisce con i servizi dell'Istituto Cassiere tramite la propria implementazione dello standard SEPA. L'Istituto Cassiere assicura l'integrazione dei servizi oggetto di gara, con riferimento ai mandati di pagamento, come meglio dettagliato nell'Allegato 2 (**Disp\_Pagamento\_XML\_v.00.04.00.zip**) da considerarsi esemplificativo e non esaustivo.

5.4 L'istituto cassiere, a richiesta della CSEA, dovrà rendere disponibili entro e non oltre 10 giorni lavorativi le attestazioni contabili, giuridicamente comprovanti, relativamente alle transazioni avvenute nel periodo indicato.

## **Articolo 6**

### **Deleghe di firma**

- 6.1 Per l'esecuzione del servizio, la CSEA comunica all'Istituto Cassiere le generalità dei soggetti con poteri di sottoscrizione degli ordinativi di pagamento e le eventuali variazioni, indicando gli estremi delle delibere con le quali il Comitato di gestione dell'Ente ha conferito i poteri ed i *fac-simile* delle firme.

## **Articolo 7**

### **Trasmissione mandati di pagamento**

- 7.1 L'Istituto Cassiere esegue i mandati di pagamento trasmessi dalla CSEA tramite flusso, secondo lo standard SEPA e relative peculiarità di CSEA di cui all'allegato 2 (*Disp\_Pagamento\_XML\_v.00.04.00*) da considerarsi esemplificativo e non esaustivo.
- 7.2 L'Istituto Cassiere trasmette alla CSEA l'esito del flusso informativo SEPA relativo ai pagamenti richiesti, contenente il codice univoco di pagamento come da specifiche di cui al punto 7.1. I flussi dovranno essere completi, veritieri nel rispetto dello standard previsto. Nel caso di omissione e/o errore che dovesse verificarsi nella gestione di tali comunicazioni, imputabili all'istituto Cassiere, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento) per errore contestato.
- 7.3 In relazione a specifiche esigenze della CSEA, in alternativa alle modalità descritte al punto 7.1, l'Istituto Cassiere assicura l'esecuzione dei pagamenti sulla base dei mandati, predisposti dalla CSEA e sottoscritti con firma autografa o digitale, inviati tramite posta elettronica certificata ovvero caricati via strumento telematico protetto.
- 7.4 L'Istituto Cassiere esegue i pagamenti, sulla base degli ordinativi pervenuti via PEC entro le ore 15.00 del giorno precedente rispetto alla valuta richiesta. L'Istituto Cassiere si impegna ad eseguire, altresì, un numero massimo di 20 pagamenti giornalieri richiesti da CSEA entro le ore 12.00 con valuta in pari data. Nel caso di omissione e/o errore che dovesse verificarsi nella gestione di tali comunicazioni imputabili alla Banca, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento).

## **Articolo 8**

### **Pagamenti**

- 8.1 L'Istituto Cassiere, salvo quanto previsto agli artt. 7.3 e 7.4, esegue i pagamenti sulla base degli ordinativi pervenuti entro le ore 15.00 con valuta al giorno successivo alla data della richiesta e, per gli ordinativi pervenuti dopo le 15.00, con valuta pari a due giorni successivi alla data della richiesta. Nel caso di omissione e/o errore che dovesse verificarsi nella gestione di tali comunicazioni ed errata attribuzione della data valuta, imputabili all'Istituto Cassiere, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda

pari a euro 500 (euro cinquecento) per errore contestato, a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.

- 8.2 I pagamenti sono effettuati dall'Istituto Cassiere nei limiti delle disponibilità per singolo conto corrente gestito. Non è ammesso il ricorso allo scoperto e, pertanto, il saldo del singolo conto corrente potrà al massimo essere pari a zero ed in questo caso non si prevedono oneri aggiuntivi per la CSEA. Resta in capo all'Istituto Cassiere l'onere di informare tempestivamente i referenti CSEA della disponibilità dei conti con saldo inferiore ad euro 1.000 (mille).
- 8.3 In caso di giacenza insufficiente, sul singolo conto corrente e relativamente alle disposizioni inviate, l'Istituto Cassiere fornisce tempestiva comunicazione alla CSEA per le necessarie operazioni a copertura o l'eventuale annullamento dell'ordinativo.
- 8.4 L'Istituto Cassiere fornisce ricevuta di presa in carico ed avvenuta esecuzione delle disposizioni ai sensi di quanto previsto all'art. 7.3, all'indirizzo che verrà comunicato dalla CSEA. Comunica, altresì, tempestivamente le operazioni non andate a buon fine, le rettifiche di valuta e gli storni. Tutte le operazioni non disposte dalla CSEA dovranno essere tempestivamente (entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'operazione) comunicate e corrette senza inficiare la correttezza dei saldi dei conti. La rettifica e la responsabilità di richiedere l'eventuale restituzione delle somme erogate per errore e non disposte dalla CSEA è pienamente a carico dell'Istituto Cassiere che se ne assume l'onere. La CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento) per errore contestato, a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.
- 8.5 L'Istituto Cassiere, consente, tramite portale o mediante flusso telematico, o altra modalità il pagamento di modelli per il versamento delle imposte (es. F24) e degli avvisi di pagamento PagoPA.
- 8.6 L'Istituto Cassiere, nell'ambito del Lotto 2, consente di gestire i flussi informativi degli stipendi, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, anche ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 20. In particolare, è richiesto all'Istituto Cassiere di recepire un flusso di pagamento dettagliato per singolo percettore che generi una movimentazione cumulata sul conto corrente e sulla rendicontazione giornaliera secondo lo standard CBI descritto all'articolo 5.2.

## **Articolo 9**

### **Incassi**

- 9.1 L'Istituto Cassiere assicura a CSEA l'incasso attraverso gli strumenti di pagamento previsti dal "nodo dei pagamenti del sistema pago PA".
- 9.2 In considerazione di quanto previsto dalle "*Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*" (determina n. 209/2018) dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le movimentazioni in entrata

e uscita dovranno essere corredate obbligatoriamente da un identificativo univoco di versamento/pagamento allo scopo di permetterne la riconciliazione puntuale secondo i criteri già in uso presso CSEA.

Tutti gli incassi avranno un codice di riconciliazione unico, uniforme ed irripetibile.

Si potrebbero verificare dei mutamenti normativi alle modalità di pagamento da/verso PA. L'Istituto Cassiere, pertanto, deve provvedere, a proprie cure e spese, all'eventuale adeguamento dei sistemi. L'adeguamento dovrà essere tempestivo e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative.

## **Articolo 10**

### **Valuta**

- 10.1 Per i versamenti a favore della CSEA la valuta è quella del giorno in cui gli stessi sono accreditati presso il Cassiere. Nel caso di omissione e/o errore che dovesse verificarsi nella gestione della valuta, imputabile all'Istituto Cassiere, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (cinquecento) per errore contestato, a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.
- 10.2 Per i pagamenti ordinati dalla CSEA la data di valuta è quella stabilita dalla CSEA medesima, come previsto agli articoli 8.1 e 7.3. Pertanto, nel caso di errata attribuzione della data valuta, imputabile all'Istituto Cassiere, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento) per errore contestato, a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.

## **Articolo 11**

### **Tasso di remunerazione**

- 11.1 Il tasso applicato alle giacenze è pari alla somma algebrica dell'*Euribor a 3 mesi base 360* e lo spread offerto (anche negativo) sullo stesso tasso, espresso in *basis points*, quotato almeno alla terza cifra decimale, indicata in fase di aggiudicazione della gara. Nel caso in cui la somma del tasso *Euribor a 3 mesi (base 360)* e dello *spread* offerto assuma valori negativi la remunerazione dovrà intendersi pari a zero e non potrà in ogni caso essere negativa, per tutta la durata del servizio.
- 11.2 La liquidazione degli interessi attivi ha cadenza annuale, con valuta al 31 dicembre.

## **Articolo 12**

### **Compensi**

- 12.1 Il servizio di cassa espletato dall'Istituto Cassiere ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione è gratuito, ivi compresi i servizi informatici, di adeguamento informatico necessario al corretto svolgimento dei servizi con CSEA, di comunicazione, reportistica e riscontro, consegna di documentazione, consegna di denaro contante ed ogni altro servizio necessario all'espletamento del servizio oggetto di affidamento.

- 12.2 La gestione degli incassi, tramite nodo dei pagamenti è gratuita, indipendentemente dal numero dei conti gestiti e dalle operazioni effettuate.
- 12.3 La gestione dei pagamenti è gratuita anche su circuito estero ed indipendentemente dal numero di conti gestiti e dalle operazioni effettuate.
- 12.4 A copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'istituto Cassiere, è previsto un riconoscimento forfettario da parte della CSEA pari ad euro 10.000 (diecimila)/annui e, pertanto, euro 30.000 (trentamila) per l'intera durata del servizio. La regolazione avverrà nel mese di dicembre di ciascun anno. Gli eventuali sviluppi, informatici o di qualsiasi altro tipo, che si renderanno necessari saranno completamente a carico dell'affidatario.
- 12.5 Sono rimborsate dalla CSEA all'istituto Cassiere le spese postali e di bollo sostenute in dipendenza del servizio stesso ed eventuali imposte e tasse dovute.

### **Articolo 13**

#### **Conto giudiziale**

- 13.1 La CSEA nomina l'Istituto Cassiere quale agente contabile esterno ai sensi della normativa vigente. L'affidatario è tenuto alla resa del conto giudiziale ed a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (Codice giustizia contabile).

### **Articolo 14**

#### **Durata, opzione di proroga e proroga tecnica**

- 14.1 La presente Convenzione ha durata di 36 mesi dalla sua sottoscrizione, ovvero dalla data di effettivo inizio del servizio.
- 14.2 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere eccezionalmente modificata nella misura di 6 (sei) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto.
- 14.3 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai patti e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione. L'importo stimato di tale opzione è, pari a 0 (zero), essendo il servizio a titolo gratuito. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'istituto cassiere almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del contratto.

## **Articolo 15**

### **Penali e Recesso**

- 15.1 In caso di erogazione o incasso con un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni, l'Istituto Cassiere riconosce il pagamento di una penale ulteriore, rispetto a quanto già previsto nei singoli articoli della presente Convenzione, pari ad euro 1.000 (mille) ad operazione e la CSEA si riserva il diritto di recesso.
- 15.2 Le penali riportate nelle disposizioni di cui alla presente convenzione sono da considerarsi a titolo di copertura degli oneri e danni gravanti sull'amministrazione.
- 15.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali ivi stabilite, saranno contestati all'Istituto Cassiere per iscritto.
- 15.4 In caso di contestazione di inadempimento da parte della CSEA, l'Istituto Cassiere deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della CSEA, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Istituto Cassiere le penali sopra descritte, dall'inizio dell'inadempimento.
- 15.5 L'Istituto Cassiere prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della CSEA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 15.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali previste dalla presente Convenzione non esonera in nessun caso l'Istituto Cassiere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.
- 15.7 Resta, altresì, espressamente inteso che al termine della Convenzione, ovvero qualora per qualsiasi motivo cessi in via anticipata l'efficacia della Convenzione, l'Istituto Cassiere sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della Convenzione, nei termini di cui al precedente articolo 3.3.
- 15.8 La CSEA si riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora l'Istituto Cassiere non rispetti le specifiche tecniche previste dalla presente Convenzione o non ripristini entro 10 (dieci) giorni solari il regolare funzionamento dei sistemi (per la parte di propria competenza).
- 15.9 In generale la CSEA può esercitare, anche per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, il diritto di recesso dandone preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo PEC, senza che l'Istituto Cassiere possa pretendere per questo alcun compenso, risarcimento o indennizzo.

## **Articolo 16**

### **Garanzia**

- 16.1 A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della presente Convenzione, l'Istituto Cassiere aggiudicatario ha prestato, in favore della CSEA la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice a mezzo fideiussione nr. \_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ per un importo di € 500.000,00.
- 16.2 La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta da parte della CSEA.
- 16.3 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

## **Articolo 17**

### **Divieto di subappalto e di cessione**

- 17.1 È fatto divieto all'Aggiudicatario di subappalto e di cedere il contratto.

## **Articolo 18**

### **Codice etico, MOG, PTPCT**

- 18.1 L'Istituto Cassiere si obbliga ad uniformare la propria condotta ai principi e alle disposizioni contenuti nel Codice etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. n. 231/01 (MOG) nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito [www.csea.it](http://www.csea.it), nella sezione "Amministrazione trasparente", in quanto applicabili.
- 18.2 La mancata osservanza dei suddetti principi e disposizioni è causa di risoluzione della Convenzione.

## **Articolo 19**

### **Requisiti**

- 19.1 I requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Disciplinare ai fini della partecipazione alla procedura di gara dovranno essere mantenuti dall'Istituto Cassiere per tutta la durata del servizio.
- 19.2 In particolare, per tutto il suddetto termine dovranno essere mantenuti – oltre all'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. ovvero all'apposita autorizzazione di legge per lo svolgimento dei servizi di cassa e/o tesoreria degli enti pubblici - i requisiti previsti a garanzia della solidità e continuità dell'attività dell'Istituto Cassiere, nei termini di seguito riportati:

- titolarità di un patrimonio netto non inferiore a euro 4.500.000.000,00 (quattromiliardicinquecentomilioni);

- Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio, pari ad almeno il 10%.

19.3 In caso di accertamento del venir meno dei requisiti di cui al presente articolo la CSEA potrà risolvere la Convenzione.

## **Art. 20**

### **Tutela dei dati e obbligo di riservatezza**

20.1 Nell'ambito del trattamento dei personali connesso all'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione e dai relativi Allegati, la CSEA opererà come Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'Istituto Cassiere opererà, invece, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quale Responsabile esterno in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità della CSEA ed effettuati per suo conto e secondo le finalità dalla stessa determinate, come da apposito formalizzato contestualmente alla stipula della presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fatte salve le attività per le quali l'Istituto Cassiere medesimo debba considerarsi quale autonomo Titolare del Trattamento in base alla normativa vigente.

20.2 L'Istituto Cassiere si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata della presente Convenzione, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al GDPR nonché al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. In particolare, i soggetti di cui al precedente periodo si impegnano a non comunicare né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione della presente Convenzione, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

20.3 I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso.

20.4 L'Istituto Cassiere si impegna ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Si vincola, inoltre, ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta e del trattamento.

20.5 L'Istituto Cassiere garantisce, comunque, la riservatezza in merito a dati, informazioni e documenti di cui venga a conoscenza o entri in possesso nell'esecuzione del servizio, anche ai sensi delle disposizioni di cui al GDPR sopra citato.

**Art. 21**

**Foro competente**

21.1 In caso di lite giudiziaria il foro competente è quello di Roma, sede legale della CSEA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**Art. 22**

**Normativa di rinvio**

22.1 Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dalla presente Convenzione e dagli altri atti della procedura di gara, si farà riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), alle disposizioni di cui al codice civile, nonché alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile l'Istituto Cassiere accetta espressamente le clausole di cui agli articoli 5 ("Flussi informativi"), 7 ("Trasmissione mandati di pagamento"), 8 ("Pagamenti"), 9 ("Incassi"), 10 ("Valuta"), 12 ("Compensi"), 14 ("Durata, opzione di proroga e proroga tecnica"), 15 ("Penali e recesso"), 18 ("Codice etico, MOG e PTPCT9"), 19 ("Requisiti"), 20 ("Tutela dei dati e obbligo di riservatezza"), 21 ("Foro competente").

Banca  
(timbro e firma)

CSEA  
(timbro e firma)